

DELIBERAZIONE N. 35

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Relazione ex art. 34 comma 13 D.L. n. 179/2012, convertito in L. 17.12.2012 n°221, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento alla società Conservco spa della gestione dei servizi di igiene urbana secondo procedura diretta (in house provinding)

L'anno **duemilatredici** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **17,00** presso gli uffici consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
MAFFEO CLAUDIA	Presidente dimissionario	-----
VARNELLI VIRGILIO	Vice Presidente	PRESENTE
FORTIS CLAUDIA	Consigliere	PRESENTE
RUBINI GIOVANNI	Consigliere	PRESENTE
RICCI MICHELE	Consigliere	PRESENTE
TOTALE PRESENTI		4
TOTALE ASSENTI		0

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente Virgilio Varnelli, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Relazione ex art. 34 comma 13 D.L. n. 179/2012, convertito in L. 17.12.2012 n°221, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento alla società Conservco spa della gestione dei servizi di igiene urbana secondo procedura diretta (in house providing)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che

la società Con.Ser.VCO s.p.a., a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte del preesistente Consorzio Obbligatorio di Bacino di Verbania ed avente sede a Verbania in via Olanda n. 55, è stata costituita in data 2 febbraio 2004 per trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e dalle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002), per svolgere esclusivamente in favore dei Comuni soci la gestione dei servizi di igiene urbana e la conduzione degli impianti d'ambito siti in Mergozzo;

successivamente, in data 1 gennaio 2012, la società Valle Ossola spa a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte del preesistente Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola, costituita anch'essa per trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e dalle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002), per lo svolgimento in favore dei Comuni soci della gestione dei servizi di igiene urbana e per la conduzione impianti d'ambito siti in Domodossola, è stata incorporata per fusione nella società Conservco spa;

RILEVATO che anche nella sua nuova composizione, la società Conservco spa ha mantenuto i requisiti delle società in house providing desunti dai principi generali dell'ordinamento europeo e dalla normativa nazionale nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e dalla giurisprudenza nazionale in materia, infatti:

- a) la società è interamente a partecipazione pubblica, i soci sono tutti i Comuni della Provincia del VCO e per una quota da questo Consorzio di Comuni ed inoltre è vietata la cessione delle quote a terzi (art. 1 dello statuto societario);
- b) la società svolge la propria attività relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana e per la conduzione degli impianti di Verbania e di Domodossola esclusivamente per i Comuni soci (art. 4 dello statuto societario);
- c) la società è soggetta al controllo analogo da parte dei comuni soci esercitato dall'assemblea del Consorzio e dal Comitato di controllo e coordinamento (art. 14 dello statuto);
- d) i rapporti contrattuali tra la società e il Consorzio sono regolati da contratti di servizio;

VISTO il Decreto Legge 18/10/2012, n°179 (Pubblicato in G.U. n.245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n.194 - in vigore dal 20 Ottobre 2012) convertito in Legge 17 dicembre 2012 n°221, che al suo articolo 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), cc.13 e 14 prevede quanto segue:

13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31

dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non e' prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

VISTO che il Direttore dell'ente ha predisposto, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione consortile e dal Comitato di controllo e coordinamento, la relazione prescritta dalla sopra citata normativa, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento alla società Conservco spa della gestione dei servizi di igiene urbana secondo procedura diretta (in house providing);

RAVVISATA la necessita di procedere alla approvazione del predetto documento affinché possa darsi corso alla pubblicazione sul sito internet dell'ente consortile posto che al Consorzio è attribuito ruolo di soggetto affidante il servizio di igiene urbana in nome e per conto dei Comuni consorziati;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di confermare l'affidamento in house providing alla società Conservco spa fino alla data del 31 dicembre 2033 in conformità alla durata della stessa società prevista dall'art. 3 dello statuto, sempre che permangano i requisiti previsti dalla vigente normativa e giurisprudenza nazionale ed europea e fin tanto che l'Assemblea Consortile non disporrà in senso contrario; autorizzando sin da ora il Direttore dell'Ente a sottoscrivere con il Legale Rappresentante della Società Conservco spa la modifica dell'art. 14 del vigente contratto di servizio prevedendo la durata dello stesso fino al 31 dicembre 2033 con le precisazioni prima riportate;

VISTO l'art. 31 del TU Enti Locali approvato con il D.lgs 267/2000 che disciplina i Consorzi tra gli enti locali;

VISTO lo statuto consortile;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto

Delibera

1) di approvare la relazione prescritta dall'art.34 comma 13 del D.L.n.179/2012 relativa alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento alla società Conservco spa della gestione dei servizi di igiene urbana secondo procedura diretta (in house providing)), che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale come allegato A);

2) di dare atto che, conseguentemente e contestualmente, viene confermato l'affidamento in house providing alla società Conservco spa fino alla data del 31 dicembre 2033 in conformità alla durata della stessa società prevista dall'art. 3 dello statuto, sempre che permangano i requisiti previsti dalla vigente normativa e giurisprudenza nazionale ed europea e fin tanto che l'Assemblea Consortile non disporrà in senso contrario;

3) di autorizzare sin da ora il Direttore dell'Ente a sottoscrivere con il Legale Rappresentante della Società Conservco spa la modifica dell'art. 14 del vigente contratto di servizio, prevedendo la durata dello stesso fino al 31 dicembre 2033 in conformità alla durata della stessa società prevista dall'art. 3 dello statuto, sempre che permangano i requisiti previsti dalla vigente normativa e giurisprudenza nazionale ed europea e fin tanto che l'Assemblea Consortile non disporrà in senso contrario;

4) di disporre che copia della predetta relazione venga pubblicata sul sito web dell'ente all'albo pretorio per la durata di 30 giorni;

5) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE PRESIDENTE
F.to Virgilio Varnelli

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consoziorifiutivco.it il giorno 3.1.DIC.2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi. Copia cartacea della stessa, avente valore di pubblicità notizia, viene affissa all'albo consortile presso la sede dell'ente.

Dalla residenza consortile, addì 3.1.DIC.2013

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 3.1.DIC.2013

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione*)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(*immediata esecutività*)

Dalla residenza consortile, addì 3.1.DIC.2013

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 3.1.DIC.2013



IL SEGRETARIO
Dott. Di Pietro Nicola



**Relazione ex art. 34,
comma 13, d.l. 179/2012,
convertito in
L. 17 dicembre 2012 n°221**

**sull'affidamento alla società CONSERVCO SPA
della gestione dei servizi di igiene urbana
secondo procedura diretta (in house providing)**

0

Verbania, dicembre 2013

Approvata con delibera CdA n°35 del 12.12.2013



SOMMARIO

1. Premessa	_____	pg 1
2. Contesto territoriale di riferimento	_____	pg 4
3. L'ente affidante il servizio pubblico relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani	_____	pg 4
4. Forma di gestione del servizio pubblico locale	_____	pg 6
5. Soggetto affidatario e sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale	_____	pg 7
6. Atti e determinazioni dell'ente affidante	_____	pg 15

1. Premessa

A seguito dell'abrogazione dell'art.23 bis, D.L. n°112/2008, conv. in L. n°133/2008, ad opera del D.P.R. n°11/2011, attuativo dell'esito referendario del giugno 2011 e della dichiarazione di incostituzionalità, pronunciata dalla Corte Costituzionale n°199/2012, dell'art.4 del D.L.n°138/2011, che replicava le limitazioni per gli affidamenti "in house providing" contenuti nel citato art.23 bis, l'attuale quadro normativo nazionale in materia di pubblici servizi vede l'ordinamento italiano allineato ai principi di matrice comunitaria.

All'azzeramento della normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 consegue un effetto di semplificazione con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Rimangono all'attualità tre modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di individuazione del soggetto affidatario della gestione:

- a) ricorso al mercato
- b) partenariato pubblico-privato
- c) affidamento in house.

La prima è il modello di così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previo esperimento di gara in assoluto ossequio del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda prevede il ricorso a società miste il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto contestualmente la scelta del socio e l'affidamento a questi di compiti operativi.

Si tratta di un modello di gestione dei servizi pubblici ammesso dalla Corte di Giustizia U.E. in adesione alla comunicazione interpretativa della Commissione europea del febbraio 2008 "sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)".

Rispetto quindi ad una precedente ipotesi di partecipazione azionaria del soggetto privato in quota non superiore al soggetto pubblico, può ritenersi al momento percorribile un affidamento di servizi pubblici a società mista, previa gara a doppio oggetto, senza alcuna previsione di percentuali minime di partecipazione (pubblica o privata).

All'opzione per il modello di gestione societaria di tipo misto (conseguita con gara ad evidenza pubblica) consegue affidamento diretto del servizio alla società appositamente costituita, il cui oggetto costitutivo consiste proprio nello svolgimento dell'attività economica in cui il servizio si concreta.

La terza e ultima modalità di organizzazione dei servizi pubblici è il cosiddetto “in house” che consente l’affidamento diretto, ovvero senza alcuna procedura di gara preventiva, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante.

La oramai plurima e consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. legittima il ricorso a tale forma di affidamento solo in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l’ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano.

Ciò detto, si riferisce della normativa in vigore ovvero il Decreto Legge 18/10/2012, n°179 (Pubblicato in G.U. n.245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n.194 - in vigore dal 20 Ottobre 2012) convertito in Legge 17 dicembre 2012 n°221, che al suo articolo 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), cc.13 e 14 prevede quanto segue:

13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non e' prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

La presente relazione è finalizzata pertanto ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento all’attuale affidamento alla società Conservco spa, secondo il criterio dell’“in house providing”, del servizio di gestione del ciclo integrato di igiene urbana per l’intero ambito territoriale ottimale attuale, coincidente con i limiti della Provincia del Verbano Cusio Ossola.



2. Contesto territoriale di riferimento

L'ambito territoriale ottimale del Verbano-Cusio-Ossola (VB) è rappresentato dal territorio provinciale piemontese di circa 163.000 abitanti costituitasi nel 1992 per scorporo dalla provincia di Novara; il capoluogo è la città di Verbania.

Situata nell'estremo settore nord della regione e con estensione di 2.255 kmq, confina a nord, a ovest e ad est con la Svizzera (Cantoni Ticino e Vallese), a est con la Lombardia (Provincia di Varese), a sud con le Province di Novara e di Vercelli.

Il territorio della provincia è pressoché esclusivamente collinare e montuoso; le uniche zone relativamente pianeggianti sono il fondo valle ossolano posto lungo il corso del fiume Toce, da Crevoladossola alla foce nel Lago Maggiore, e la piana di Verbania Intra.

L'altitudine varia da 193 m s.l.m. ai 4634 m s.l.m. della Punta Dufour (Monte Rosa) e tutti i Comuni, eccetto solamente due, rientrano nella categoria dei comuni montani.

La strutturazione altimetrica e morfologica di una tipica valle montana ha nel tempo determinato una concentrazione abitativa nel fondovalle principale ed una elevata dispersione lungo le vallate perimetrali; alcuni Comuni sono connotati da un forte incremento di presenze turistiche e residenziali di tipo secondario.

Tali caratteristiche, sia sul piano ambientale che socioeconomico unitamente ad una densità abitativa media di 72 unità/kmq, presuppongono una promiscuità e molteplicità di servizi di raccolta da attuare sul territorio, con valutazioni specifiche per singolo Comune.

3. L'ente affidante il servizio pubblico relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani

Nell'ambito provinciale, il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, costituitosi nell'aprile 2010, provvede, in ossequio alla normativa regionale di settore, al governo e controllo del sistema di igiene urbana dei settantasette Comuni costituenti la provincia del Verbano Cusio Ossola.

L'ente consortile consegue all'adempimento disposto dal Consiglio Provinciale con proprio atto n.71 del 01.12.2008, ovvero fusione del Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino "COB Verbania", del Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola "COB VALLE OSSOLA" e dell'Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola "ATO VCO", secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. Enti Locali e smi e dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n.24/2002 e smi, tra tutti i Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola secondo quote di partecipazione parametricate alla popolazione residente ed alla estensione territoriale.



Trattasi di un Consorzio a natura obbligatoria avente esclusivamente funzioni amministrative che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e per il quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs.n.267/2000 e smi;

Il Consorzio, in ossequio alla normativa regionale, provvede tramite il proprio organo assembleare rappresentato dai sindaci dei Comuni consorziati, a definire il modello gestorio dei servizi di igiene urbana.

In termini contrattuali, gli uffici consortili dispongono la regolamentazione del servizio articolando lo svolgimento attraverso schede tecnico economiche recanti, per singolo Comune, l'organizzazione dei servizi, le frequenze di raccolta ed i costi.

All'attualità, il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, risulta disporre di contratto di servizio con la società Valle Ossola spa (società pubblica a servizio del bacino provinciale nord recentemente incorporata per fusione nella società pubblica a servizio del bacino provinciale sud) sottoscritto in data 01.10.2010 in adempimento alla deliberazione di assemblea consortile n°29 del 16.09.2010.

In pari data 01.10.2010, ed in ossequio di quanto disposto con deliberativo di Cda consortile n°15 del 09.06.2010, è stato invece sottoscritto atto di volturazione con il quale il Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico del VCO subentra, con decorrenza dal 12 aprile 2010 a tutti gli effetti di legge, al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino di Verbania nel contratto di servizio, già stipulato in data 8 luglio 2009 con la società ConserVCO s.p.a. di Verbania, recante la regolazione delle prestazioni di igiene urbana rese in favore dei Comuni appartenenti al bacino del preesistente Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino di Verbania.

Sono al momento in corso gli adempimenti finalizzati a definire unico contratto di servizio preso atto della conseguita unificazione sia degli affidanti enti consortili che delle affidatarie società pubbliche.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale si evidenzia che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente consortile, in nome e per conto degli enti locali consorziati, non può esimersi dall'imporre, nel contesto della regolamentazione contrattuale, specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

4. Forma di gestione del servizio pubblico locale

L'attuale affidamento alla società Conservco spa, secondo i dettami dell'"in house providing", procedura a cui si è ricorsi in passato per il tramite di aziende speciali consortili, trova parte consistente delle proprie motivazioni nel percorso di aggregazione che ha condotto alla recente incorporazione nella società medesima dei servizi di igiene ambientale già svolti dalla omologa società pubblica Valle Ossola spa.

Nel 2012, alla luce dei principi normativi tendenti all'aggregazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, previa approvazione da parte degli Enti Locali di riferimento, si è dato corso all'aggregazione in unico soggetto totalmente pubblico dei servizi di igiene ambientale dell'intero territorio provinciale di riferimento.

Ciò, all'evidente scopo, in linea con la normativa, di conseguire una massa critica superiore, che permetta di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché una generale elevazione della qualità dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi.

La modalità di gestione del servizio pubblico locale tramite lo schema dell'"in house providing" identifica una procedura di sostanziale "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione; ovvero quando la pubblica amministrazione acquisisce un bene o un servizio direttamente all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato.

Il modello si contrappone a quello dell'esternalizzazione, in cui invece l'amministrazione pubblica si rivolge al settore privato, demandandogli il compito di produrre e /o fornire i beni e servizi necessari allo svolgimento della funzione amministrativa.

Come oramai noto, l'opzione del modello di affidamento diretto presuppone in capo al soggetto affidatario la sussistenza di requisiti nel tempo definiti e consolidati con varie ed articolate sentenze della Corte di Giustizia Europea, ossia:

- *capitale interamente pubblico;*
- *svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;*
- *esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.*

Per il primo requisito si intende che la compagine azionaria della società sia solo ed esclusivamente pubblica; condizione soddisfatta anche con una pluralità di azionisti pubblici ancorchè risulti esigua la quota partecipativa di alcuni.

Aspetto non trascurabile, ai fini di verifica di sussistenza dei requisiti e la non cedibilità delle azioni a soggetti privati la cui eventuale previsione in ambito statutario determina inattuabilità del controllo analogo.

In senso particolarmente restrittivo è inteso anche il secondo requisito, quello dell'attività svolta prevalentemente a favore dell'ente affidante; la giurisprudenza prevalente ritiene che tale condizione sia soddisfatta quando l'affidatario diretto non fornisca servizi a soggetti diversi dall'ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori della competenza territoriale dell'ente controllante.

Infine, il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come esame gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come "longa manus" del socio pubblico totalitario. La funzione di controllo determina quindi in capo all'amministrazione pubblica controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.

5. Soggetto affidatario e sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento diretto del servizio pubblico locale

La società, attuale affidataria dei servizi di igiene urbana, risulta alla data odierna la seguente:

NOME	ConSer VCO SpA
TIPOLOGIA	Società per azioni costituita ai sensi dell' art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269
OGGETTO SOCIALE	Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica
SEDE LEGALE	Via Olanda 55, 28922 Verbania
DATA DI COSTITUZIONE	02.02.2004 (due febbraio duemilaquattro)

DURATA DELLA SOCIETA'	Sino al 31.12.2033 (trentun dicembre duemilatrentatre)
CAPITALE SOCIALE	€ 2.307.042,00 (due milioni trecentosettemila, quarantadue/00)
SOCI	Settantesette Comuni oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI COMUNI CONSORZIATI	Non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società

I soci, azionisti della società a capitale totalmente pubblico, sono i seguenti:

Socio	Valore azioni	%
Antrona Schieranco	5.800,00	0,2514%
Anzola d'Ossola	6.789,00	0,2943%
Arizzano	8.746,00	0,3791%
Arola	4.470,00	0,1938%
Aurano	2.043,00	0,0886%
Baceno	5.800,00	0,2514%
Bannio Anzino	5.800,00	0,2514%
Baveno	64.743,00	2,8063%
Bee	6.099,00	0,2644%
Belgirate	7.833,00	0,3395%
Beura Cardezza	5.800,00	0,2514%
Bognanco	5.800,00	0,2514%
Brovello Carpugnino	6.712,00	0,2909%
Calasca Castiglione	5.800,00	0,2514%
Cambiasca	13.880,00	0,6016%
Cannero Riviera	11.896,00	0,5156%
Cannobio	61.536,00	2,6673%
Caprezzo	1.424,00	0,0617%
Casale Corte Cerro	28.668,00	1,2426%
Cavaglio Spocchia	3.682,00	0,1596%
Ceppo Morelli	5.800,00	0,2514%

Cesara		0,3855%
	8.893,00	
C.O.U.B. VCO		3,7430%
	86.352,00	
Cossogno		0,1509%
	3.481,00	
Craveggia		0,5028%
	11.600,00	
Crevoladosola		2,0112%
	46.400,00	
Crodo		0,7542%
	17.400,00	
Cursolo Orasso		0,1496%
	3.452,00	
Domodossola		9,5534%
	220.400,00	
Druogno		0,5028%
	11.600,00	
Falmenta		0,1409%
	3.251,00	
Formazza		0,2514%
	5.800,00	
Germagno		0,1325%
	3.056,00	
Ghiffa		1,3717%
	31.645,00	
Gignese		0,5659%
	13.055,00	
Gravellona Toce		3,2964%
	76.050,00	
Gurro		0,2775%
	6.401,00	
Intragna		0,0812%
	1.873,00	
Loreglia		0,2377%
	5.483,00	
Macugnaga		0,5028%
	11.600,00	
Madonna del Sasso		0,2776%
	6.405,00	
Malesco		1,0056%
	23.200,00	
Masera		0,5028%
	11.600,00	
Massiola		0,1278%
	2.949,00	
Mergozzo		0,5587%
	12.889,00	
Miazzina		0,1159%
	2.675,00	
Montcrestese		0,2514%
	5.800,00	
Montescheno		0,2514%
	5.800,00	
Nonio		0,2207%
	5.092,00	
Oggebbio		0,4907%
	11.320,00	
Omegna		10,6019%
	244.591,00	
Ornavasso		2,1982%

	50.714,00	
Pallanzeno	5.800,00	0,2514%
Piedimulera	10.544,00	0,4570%
Pieve Vergonte	13.910,00	0,6029%
Premeno	10.357,00	0,4489%
Premia	5.800,00	0,2514%
Premosello Chiovenda	33.067,00	1,4333%
Quarna Sopra	2.992,00	0,1297%
Quarna Sotto	4.214,00	0,1827%
Re	5.800,00	0,2514%
San Bernardino Verbano	8.760,00	0,3797%
Santa Maria Maggiore	29.000,00	1,2570%
Seppiana	5.800,00	0,2514%
Stresa	7.595,00	0,3292%
Toceno	5.800,00	0,2514%
Trarego Viggiona	5.998,00	0,2600%
Trasquera	5.800,00	0,2514%
Trontano	11.600,00	0,5028%
Valstrona	20.703,00	0,8974%
Vanzone con S. Carlo	5.800,00	0,2514%
Varzo	23.200,00	1,0056%
Verbania	764.240,00	33,1264%
Viganella	5.800,00	0,2514%
Vignone	8.300,00	0,3598%
Villadossola	52.200,00	2,2626%
Villette	5.800,00	0,2514%
Vogogna	28.214,00	1,2230%
	2.307.042,00	100,0000%

Da quanto precede, emerge quindi sussistenza del primo requisito del modello gestorio “in house providing” ossia l’integrale titolarità del capitale sociale in capo a soli enti pubblici.

In tal senso, si riporta estratto dello statuto della società:

ART. 1 – Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione: "ConSer V.C.O. S.p.A.", in attuazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di "in house providing". La società è a intero capitale pubblico locale; sono soci della società tutti i comuni del Verbano Cusio Ossola che, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale piemontese 24 ottobre 2002 n. 24, sono costituiti nel Consorzio obbligatorio denominato Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (siglabile "Coub VCO").

ART. 6 – Partecipazione totalitaria pubblica e garanzia del servizio pubblico

Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" le quote di partecipazione degli enti locali soci non potranno essere inferiori al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della società al controllo su di essa esercitato da parte degli enti soci. E' fatto, quindi, divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe vicende riguardanti i diritti di opzione.

Per quanto concerne il secondo requisito, ossia la prevalenza dell'attività con gli enti soci, dall'analisi contabile condotta risulta altresì verificato potendosi definire che la percentuale di fatturato derivante dagli enti pubblici è costantemente risultata pressoché prossima al 100%.

11

In tal senso, si riporta estratto dello statuto della società:

ART. 4 – Oggetto (stralcio)

La Società potrà erogare servizi a rilevanza economica in forza di affidamento diretto da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ("Coub VCO") costituito ai sensi della legge regionale n. 24/2002.

La Società ha per oggetto, quale missione di interesse per gli Enti locali e per le loro collettività, lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183, lett. n), del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni; e, in particolare, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi pubblici relativi alla gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 della legge regionale n°24/2002, da erogarsi esclusivamente nei confronti degli Enti Locali soci.

Quanto infine al terzo requisito, ossia il "controllo analogo" degli enti soci sulla società, lo stesso è specificamente assicurato attraverso sia previsioni dello statuto sociale che da previsioni del contratto di servizio.

In tal senso, si riporta estratto dello statuto della società:

ART. 14 – Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing", gli Enti Locali Soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello dagli

stessi esercitato sui rispettivi servizi.

Il controllo analogo nei confronti della società da parte degli enti locali soci è svolto, in nome e per conto degli stessi, dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola quale soggetto affidante il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani costituito, ai sensi della legge regionale n.24/2002 tra gli stessi Enti locali di cui all'articolo 1, e dal Comitato di controllo e coordinamento eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, secondo le competenze di seguito definite.

Il controllo analogo dell'Assemblea Consortile e del Comitato di controllo e coordinamento di cui sopra opererà fino a quando il Consorzio obbligatorio non verrà soppresso per disposizione di legge nazionale e/o regionale. Dopo tale data, le funzioni di controllo analogo svolte dall'Assemblea del Consorzio e dal comitato di controllo e coordinamento saranno svolte di diritto dall'assemblea ordinaria dei soci della società e dal comitato di controllo e coordinamento nominato dall'assemblea dei soci della società.

L'assemblea Consortile ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

1. Approvazione del business plan, del budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche ivi compresi i report consuntivi di ogni esercizio;
2. Approvazione dello schema tipo dei contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi;
3. Approvazione dell'indirizzo strategico e delle operazioni che abbiano un impatto sull'attività tipica della società di gestione dei rifiuti e dei contratti principali; in tal senso all'assemblea è demandato il potere di vincolare il consiglio d'amministrazione in relazione al contenuto dei contratti di servizio, nonché alle relative modifiche, nonché alla risoluzione e al recesso dai medesimi;
4. Acquisto e/o vendita di immobili;
5. Adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società.
6. Emissione di obbligazioni;

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici, di cui al superiore elenco, possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati ed approvati dall'assemblea consortile.

Gli atti d'amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea consortile nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

L'assemblea Consortile approva gli atti di cui sopra sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tanti rappresentanti dei Comuni che rappresentino un quarto di tutti i comuni consorziati (20) e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Il Comitato di controllo e coordinamento è eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola in seduta pubblica ed a voto palese, ed è composto da n. 13 componenti, di cui n. 1 di diritto e n. 12 elettivi, così distinti:

Componenti di diritto:

Presidente del Consiglio di Amministrazione del COUB VCO con funzioni di presidente/coordinatore dello stesso comitato,

Componenti elettivi:

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona del Verbano comprendente i comuni di: Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera,

Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone.

n.1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 2 rappresentanti per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona Cusio comprendenti i comuni: Omegna, Arola, Brovello Carpu gnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 1 rappresentante per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per gli Enti Locali soci facenti parte della zona Ossola comprendenti i comuni:

Domodossola, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Maserà, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 3 rappresentanti per i comuni fino a 2.999 abitanti.

Ai fini della determinazione degli abitanti di ciascun Comune il riferimento si intende all'ultimo censimento ufficiale della popolazione italiana Istat.

Il comitato di controllo e coordinamento resta in carica per la durata di 2 anni ed i rappresentanti dei Comuni possono essere rieletti.

I rappresentanti non hanno diritto ad alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del comitato di controllo e coordinamento.

Ogni rappresentante di cui ai presente articolo, decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del comune di cui è rappresentante, subentrando automaticamente il Sindaco eletto o suo delegato, fino alla scadenza del comitato di controllo e coordinamento.

Per l'esercizio del controllo il Comitato di controllo e coordinamento si avvale della struttura amministrativa e tecnica del Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola.

Il Comitato di controllo e coordinamento si riunisce presso la sede del Consorzio obbligatorio Unico di bacino del V.C.O. o presso la sede legale della società ConSer V.C.O. S.p.A. o in altra sede dallo stesso individuata.

Le riunioni del Comitato di controllo e coordinamento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti che compongono l'organismo; ogni rappresentante dispone di un voto valido.

Non è prevista la delega tra i rappresentanti eletti in seno al Comitato di controllo e coordinamento.

Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura della struttura amministrativa e tecnica del Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Il comitato di controllo e coordinamento trasmette gli atti al Consiglio d'amministrazione di

ConSer V.C.O. S.p.A. il quale è tenuto ad osservarli.

La prima elezione del comitato di controllo e coordinamento è effettuata dall'Assemblea Consortile immediatamente dopo la costituzione della società.

Il Comitato di controllo e coordinamento ha competenza consultiva e di indirizzo ed esprime pareri obbligatori in merito a:

1. Piano Tecnico Finanziario contenente la definizione dei budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche;
2. Contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi, con gli Enti Locali Soci;
3. Proposte di acquisto vendita o locazione di immobili di proprietà;
4. Proposte di adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società.
5. Proposte di modifica dello statuto della società;
6. Proposta di emissione di obbligazioni;

Il comitato di controllo e coordinamento esprime parere obbligatorio, a pena di nullità, sui seguenti atti:

1. Assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
2. Predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
3. Atti di regolamentazione;
4. Spostamento della sede sociale, istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, il consiglio d'amministrazione di ConSer V.C.O. S.p.A deve trasmettere, nel rispetto delle competenze, al Presidente dell'Assemblea consortile e/o al Presidente del Comitato di controllo e coordinamento uno schema di deliberazione o dell'atto che si intende assumere.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione della società ConSer VCO non condivida il parere obbligatorio emesso dall'Assemblea consortile e/o dal Comitato di controllo e coordinamento la questione, oggetto di parere, si intende rimessa all'esame dell'Assemblea degli enti locali soci.

L'Assemblea consortile o il Comitato di controllo e coordinamento sono convocati per l'esame dei rispettivi atti di competenza entro sette giorni da ricevimento delle richieste di espressione e, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, formula parere obbligatorio in forma scritta.

Nel caso di prescrizioni e/o specifiche condizioni allegate al parere, le medesime sono integralmente recepite nell'atto del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione, qualora lo ritenga, può formulare richiesta motivata all'assemblea consortile od al Comitato di controllo e coordinamento di riesame e/o riformulazione del parere obbligatorio. In ogni caso, in assenza di diversa determinazione entro il termine di trenta giorni, il medesimo si intende confermato.

Il consiglio di amministrazione della società deve trasmettere al Presidente del Comitato di controllo e coordinamento copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Enti locali soci e del Consiglio d'Amministrazione, ove costituito, unitamente agli ordini del giorno nonché copia degli atti deliberativi e dei verbali di seduta entro dieci giorni dall'adozione degli stessi.

Il Presidente del Comitato di controllo e coordinamento può convocare in qualsiasi

momento il Consiglio di amministrazione della società per audizione del medesimo sulle materie oggetto di controllo analogo.

Ciascun Ente locale socio ed il Comitato di controllo e coordinamento hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società a semplice richiesta scritta.

In merito allo svolgimento della funzione di controllo analogo, si evidenzia che a seguito di quanto disposto con verbale di deliberazione dell'Assemblea consortile n°01 del 01.03.2012 si è provveduto a costituzione, nei modi di cui al precedente articolo 14, del Comitato di Controllo e Coordinamento.

L'organo di coordinamento provvede con regolarità a sedute, convocate con specifico ordine del giorno, finalizzate ad esprimere i pareri di competenza e rilasciando verbali rimessi, qualora necessario, al Presidente dell'Assemblea consortile per gli adempimenti posti in capo a tale organo.

6. Atti e determinazioni dell'ente affidante

Il tema relativo all'affidamento dei servizi di igiene urbana, intesi quale gestione del ciclo integrato ovvero raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonché la conduzione degli impianti a tecnologia a complessa e di quelli a supporto sia della raccolta che dei trattamenti preliminari all'avvio a recupero o smaltimento, è stato negli ultimi anni più volte oggetto di valutazioni e considerazioni da parte dell'organo assembleare consortile.

Nonostante le repentine e talora anche convulse normative che si sono sovrapposte sul tema dell'affidamento dei servizi pubblici locali, l'assemblea consortile ha da sempre espresso tendenziale preferenza per il mantenimento del modello gestorio "in house providing".

Come già riferito, anche la recente costituzione di una unica società pubblica per incorporazione in Conservco spa della omologa società pubblica Valle Ossola spa, posta a servizio del bacino nord della provincia, era finalizzata a costituire un presupposto giuridico ed economico indispensabile per disporre nel contesto del territorio provinciale di soggetto, a totale partecipazione pubblica, di dimensioni organizzative idonee a garantire una efficace organizzazione dei servizi anche in considerazione delle ipotesi relative alla procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione dei servizi di igiene urbana.

Da ultimo, l'organo assembleare ha disposto, con verbale deliberativo n°5 del 19 marzo 2012, che il modello di gestione del ciclo integrale dei rifiuti dell'ambito territoriale della provincia del Verbanio Cusio Ossola sia individuato nella costituzione di società mista da conseguirsi entro il termine del 31.01.2013.



Rilevandosi, in seguito, quale elemento imprescindibile per la procedura di gara a doppio oggetto disporre di piano industriale che sottenda nel breve e medio periodo ogni migliore previsione riorganizzativa anche in termini impiantistici, la medesima assemblea consortile dei Sindaci ha deliberato, con proprio atto n°34 del 15.10.2012, conferma della procedura di costituzione di una società a partecipazione mista prorogando il termine al prossimo 31.12.2014.

Verbania, dicembre 2013

Approvata con delibera CdA n°35 del 12.12.2013

Il Presidente Cda Consortile

Virgilio VARNELLI



Il Direttore

Roberto RIGHETTI

Il Segretario

Nicola DI PIETRO